

Oggetto: Avviso Pubblico per la PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO ai sensi della L.R. 65/2014 e dell'art. 13 del Regolamento 32/R/2017 - Contributo relativo ad "eventuali criticità riscontrate nell'applicazione delle Norme di attuazione del Regolamento Urbanistico".

PREMESSA

L'attuale REGOLAMENTO URBANISTICO del Comune Adottato con delibera del Consiglio comunale 20 Aprile 2009, n. 9 all'articolo 72 contiene varie indicazioni per misure di mitigazione ambientali ma relativamente al parametro salute pubblica con particolare riferimento alla industrie insalubri così come classificate dal DM del 1994 non contiene indicazioni specifiche se non in relazione all'inquinamento elettromagnetico.

Con il presente contributo si vuole proporre di introdurre nel regolamento urbanistico un nuovo articolo (72-bis)

PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ARTICOLO DA INSERIRE NEL REGOLAMENTO URBANISTICO

I comuni determinano i criteri di localizzazione e le condizioni per l'attivazione delle industrie classificate insalubri, nonché la disciplina del relativo procedimento. Chiunque intenda attivare una fabbrica o un'industria compresa nell'elenco delle industrie insalubri deve presentare, anche su supporto informatico, istanza almeno quarantacinque giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti. L'istanza deve essere presentata all'amministrazione comunale e, in particolare, laddove costituito, allo sportello unico (SUAP), corredata da documentazione idonea a descrivere il ciclo produttivo e dall'elenco delle sostanze utilizzate nel ciclo lavorativo stesso.

L'amministrazione comunale si pronuncia sull'istanza entro 30 giorni dalla presentazione della stessa, decorsi i quali l'istante può dare avvio all'attività, fatti salvi i poteri di controllo previsti dalla normativa vigente.

Ai fini dell'assunzione delle decisioni, l'Amministrazione comunale si avvale dell'ASL, dell'ARPA e degli organismi tecnici a livello territoriale di cui intenda avvalersi.

Nei casi in cui non si ravvisi la presenza di tutte le condizioni necessarie a garantire la tutela della salute pubblica, l'amministrazione comunale può vietare l'attivazione dell'industria o, subordinarla all'adozione di particolari cautele e misure atte ad assicurare le condizioni richieste. In quest'ultimo caso, il titolare dell'impianto dovrà fornire, nei termini assegnatigli, opportuna prova dell'adozione delle misure richieste.

Fondamento normativo della proposta

Articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Art. 7. Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

23. Conferimento di funzioni ai comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'[articolo 19](#), le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le provincie, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'[articolo 24](#), nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Articolo 64 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i comuni determinano i criteri di localizzazione e le condizioni per l'attivazione delle industrie classificate insalubri, nonché la disciplina del relativo procedimento nel rispetto dei principi di cui agli articoli 6 e 7.

Art. 64

Salvo quanto è stabilito dall'articolo precedente (depositi oli minerali), le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali.

In mancanza di regolamenti il Sindaco provvede sulla domanda degli interessati.

Gli interessati possono ricorrere al Prefetto che provvede, sentito il consiglio provinciale sanitario, e, se occorre, l'ufficio del genio civile.

Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 Testo unico delle leggi sanitarie relativamente agli articoli 216, 217 e 218

Art. 216

Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.

La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda, quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

Questo [elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni](#), e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscriverci ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.

Una industria o manifattura la quale sia inserita nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.

Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne la attivazione o subordinarla a determinate cautele. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 40.000 a L. 400.000.

Art. 217

Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.

Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 218

I regolamenti locali di igiene e sanità stabiliscono le norme per la salubrità dell'aggregato urbano e rurale e delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministro per l'interno.

Circolare del 19 marzo 1982, n. 19, prot. n. 403/8.2/459, Ministero della Sanità - Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica Div. III, pag. 2 u.c secondo la quale *"...la classificazione delle lavorazioni insalubri non può e non deve rimanere fine a se stessa esaurendosi in un mero automatismo burocratico"* ma occorre: *"... un esame specifico e puntuale (il quale) non può essere realisticamente effettuato - in dettaglio - che dall'autorità locale"*. Il Ministero prosegue affermando: *"E' evidente che qualora da tale esame risulti che le cause d'insalubrità potenziale, che hanno determinato l'inclusione dell'attività nella Prima classe dell'elenco, sono state eliminate o quantomeno ridotte in termini accettabili si applica il caso previsto dal 5° comma dell'art. 216 T.U.LL.SS."*.

ARTICOLATO

Introduzione articolo 72-bis al Regolamento Urbanistico

ARTICOLO 72.bis

La Procedura per il Parere Sanitario del Sindaco in materia di industrie insalubri nuove ed esistenti

- 1.** Il presente articolo disciplina le competenze del Comune in materia di industria insalubri di prima classe
- 2.** Le industrie o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in alcun modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco approvato con Decreto Ministero Sanità 5 settembre 1994
- 3.** Chiunque intenda attivare, una fabbrica o un'industria compresa nell'elenco di cui all'articolo 2 deve presentare, anche su supporto informatico, istanza almeno quarantacinque giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti
- 4.** Chi gestisce una attività esistente che rientra nell'elenco di cui al comma 2 deve entro 60 giorni da apposita richiesta del Sindaco presentare la documentazione di cui al successivo comma 5
- 5.** L'istanza deve essere presentata all'amministrazione comunale corredata da documentazione idonea a descrivere il ciclo produttivo e dall'elenco delle sostanze utilizzate nel ciclo lavorativo stesso.
- 6.** L'amministrazione comunale esprime parere sull'istanza di cui al comma 3 sulla documentazione di cui al comma 4 entro 30 giorni dalla presentazione della stessa, ferme restando le autorizzazioni nulla osta e altri provvedimenti disciplinati dalla vigente normativa nazionale e regionale
- 7.** Ai fini del rilascio del parere, l'Amministrazione comunale si avvale dell'ASL, dell'ARPAT e degli organismi tecnici e scientifici a livello territoriale di cui intenda avvalersi.
- 8.** Il Parere di cui al comma 6 dovrà rispettare i principi e le destinazioni funzionali della vigente Pianificazione urbanistica comunale e sovraordinata comprese quelle relative all'uso produttivo a fini di industria e artigianato
- 9.** Nei casi in cui non si ravvisi la presenza di tutte le condizioni necessarie a garantire la tutela della salute pubblica o di contrasto con le norme della pianificazione urbanistica comunale e sovraordinata vigente, l'amministrazione comunale può vietare l'attivazione dell'industria o, subordinarla all'adozione di particolari cautele e misure atte ad assicurare le condizioni richieste. In quest'ultimo caso, il titolare dell'impianto dovrà fornire, nei termini assegnatigli, opportuna prova dell'adozione delle misure richieste.
- 10.** Il parere sanitario dovrà prevedere:

- a) una valutazione della rilevanza sanitaria delle emissioni dell'impianto
- b) una valutazione dello stato sanitario della popolazione interessata
- c) una valutazione dello stato e della evoluzione del contesto urbanistico interessato dall'impianto
- d) una valutazione dei rischi di incidenti rilevanti dall'impianto

Parametri per l'istanza di attivazione di industria insalubre e la documentazione per le industrie insalubri esistenti

- 1.** Destinazione d'uso "I - Industriale/Artigianale" dei locali in cui si insedia l'attività di industria insalubre;
- 2.** Assenza della dichiarazione, con specifica ordinanza sindacale, di inagibilità dei locali in cui viene insediata l'attività, o, nel caso di precedente dichiarazione di inagibilità degli stessi, successivo deposito di certificato di agibilità atto a superare l'ordinanza;
- 3.** Rispetto dei requisiti igienico - edilizi richiamati dal Regolamento urbanistico e/o edilizio, nonché dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e, se sono trattati anche alimenti, dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia;
- 4.** Rispetto dei limiti acustici previsti dalla relativa zonizzazione territoriale, attestato da certificazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato iscritto in apposito albo a meno che l'attività non rientri tra quelle escluse dall'obbligo di presentazione dell'impatto acustico;
- 5.** Rispetto delle norme ambientali e relativo possesso di Autorizzazione Unica Ambientale qualora l'impresa sia soggetta all'ottenimento delle stesse ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.R. 59/2013;
- 6.** Adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa antincendio.

Criteri per stimare la criticità connessa al rilascio di sostanze pericolose anche al fine di poter effettuare il parere sanitario del Sindaco

- 1.** conoscenza approfondita dei recettori ambientali presenti nella zona;
- 2.** valutazione dei tempi di intervento da parte delle unità di soccorso;
- 3.** presenza nell'azienda di un programma di controllo e manutenzione dello stato di integrità degli impianti
- 4.** allestimento di procedure per la gestione di misure di emergenza.
- 5.** criteri per stimare la criticità connessa al trasporto di merci e sostanze pericolose quali:
 - a) compatibilità con il carico sul traffico stradale ordinario;
 - b) separazione tra viabilità utilizzata per l'accesso all'attività produttiva e quella per arrivare all'elemento vulnerabile;

- c) presenza di una doppia viabilità indipendente di accesso all'attività produttiva;
- d) presenza di una doppia viabilità indipendente di accesso all'elemento vulnerabile;
- e) frequenti trasporti di merci pericolose;
- f) intralcio della viabilità utilizzata dai mezzi di soccorso (VVF, 118) in caso di incidente nell'attività;
- g) classificazione delle sostanze presenti nell'attività (in particolare quelle pericolose per l'ambiente);
- h) la tipologia di scenario incidentale potenzialmente attesa;
- i) - il carico indotto dall'attività produttiva sulle infrastrutture di trasporto.

